

REGOLAMENTO REGIONALE 1 AGOSTO 2018, N.3:
“REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 13 DELLA L.R.
N. 30/1981”

Articolo 6: Interventi esenti da autorizzazione e comunicazione

Ferme restando le autorizzazioni e gli assensi previsti da altre normative e per quelli da realizzarsi all'interno di aree protette (Parchi, Riserve, Rete natura 2000, ecc.) **comunque da acquisire**, sono esenti da autorizzazione e da obbligo di comunicazione:

- A) gli interventi indicati come liberamente esercitabili nella parte seconda del regolamento;
- B) gli interventi effettuati in esecuzione di ordinanze contenenti i riferimenti alle tipologie di intervento e alle modalità di realizzazione dei lavori;
- C) i tagli di utilizzazione del legname per uso non commerciale riguardanti una superficie massima di 1.500 metri quadri all'anno per ciascun proprietario, possessore o avente diritto di legnatico secondo gli usi civici;
- D) l'eliminazione delle siepi e delle formazioni lineari e dei boschetti mediante l'estirpazione delle piante arboree o arbustive, per una superficie massima di 50 metri quadri all'anno per ciascun proprietario;
- E) l'eliminazione dei boschetti mediante l'estirpazione delle piante arboree o arbustive, per una superficie massima di 250 metri quadri all'anno per ciascun proprietario;
- F) gli interventi di contenimento della vegetazione lungo la viabilità nelle fasce di rispetto previste dal codice della strada e lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal codice civile;
- G) gli interventi di manutenzione nelle aree di pertinenza delle reti tecnologiche al servizio di funzioni pubbliche, quali reti elettriche, telefoniche, metanodotti e funivie e impianti similari.

Gli interventi sopra elencati devono essere eseguiti nel rispetto di quanto stabilito nel vigente Regolamento Forestale Regionale e di tutte le norme di settore.